



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2022 n.123

(Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2022 n.110)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 21 luglio 2022 n.110 – Calendario Venatorio 2022-2023 - promulgato:

Visto l'articolo 3, primo comma, numero 1) della Legge 12 aprile 2007 n.52;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 18 luglio 2022;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 agosto 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 26 agosto 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 21 luglio 2022 n.110 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

CALENDARIO VENATORIO 2022 - 2023

Art. 1

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 1° settembre 2022 e termina il 9 febbraio 2023, salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera l).

1 bis. L'esercizio venatorio è sospeso nei giorni 4 e 5 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per consentire lo svolgimento della competizione internazionale cinofila approvata dall'Osservatorio per la Fauna Selvatica e dei relativi habitat con delibera n.1 assunta nella seduta del 3 agosto 2022.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:

a) 1 settembre 2022 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;

b) 1, 4, 7, 11 settembre 2022 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta.

c) 18 settembre 2022 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;

d) 4 dicembre 2022 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.

2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 17 agosto 2022 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98 (nello specifico il 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 31 agosto ed il 3, 10, 14 settembre 2022).

3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.

4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.

5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

Art. 5

1. La caccia è consentita:

a) dal 18 settembre al 28 settembre 2022 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00;

b) dal 1 ottobre al 4 dicembre 2022 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

c) dal 1 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;

d) dal 1 febbraio al 9 febbraio 2023 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del presente decreto delegato;

e) dal 18 settembre 2022 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore o non più di n. 6 cani da seguita. Ogni squadra composta da 2 o 3 cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza compresi i meticci, fatto salvo dove diversamente indicato.

f) dal 6 dicembre 2022 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.

2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

3. Sono vietati, durante l'esercizio venatorio, l'uso e la detenzione di cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia al cinghiale, nonché di cartucce caricate con munizione spezzata con borrhaggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

Art. 6

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
 - a) nei giorni 1, 4, 7, 11 settembre 2022: tortora selvatica, tortora dal collare, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo, colombaccio e piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*).
 - b) dal 18 settembre al 31 dicembre 2022: frosone, merlo, quaglia, tortora selvatica, tortora dal collare, piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*), fringuello e verdone;
 - c) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022: pispola e allodola;
 - d) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;
 - e) dal 1 febbraio al 9 febbraio 2023: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio;
 - f) dal 18 settembre al 4 dicembre 2022: fagiano e lepre;
 - g) dal 18 settembre al 2 ottobre 2022: pernice rossa;
 - h) dal 3 ottobre 2022: chiusura alla femmina del fagiano;
 - i) dal 22 ottobre 2022 al 28 gennaio 2023 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti.
 - l) dal 15 marzo al 14 agosto 2023 è consentita la caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale (Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 e successive modifiche) e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti.
2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2022-2023.

Art. 7

1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:
 - a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;
 - b) 10 capi di piccione torraio (*Columba livia* var. *domestica*);
 - c) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di pispola e tordo sassello consentito nel numero massimo di 15 capi; tortora selvatica e tortora dal collare 5 capi ciascuna specie, quaglia consentito nel numero massimo di 10 capi; storno e fringuello consentito nel numero massimo di 30 capi;
 - d) 2 capi di beccaccia.
 - e) per il periodo dal 1 febbraio al 9 febbraio 2023 per la specie colombaccio 3 capi al giorno.

Art. 8

1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
3. La selvaggina migratoria deve essere segnata sull'apposito tesserino al termine dell'azione di caccia.

In ogni caso la selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sul tesserino venatorio, negli appositi spazi, in due momenti, il primo entro le ore 12:00 (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti sino alle ore 12:00) ed il secondo a fine giornata (indicando il

numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dalle ore 12:00 sino a fine giornata).

Art. 9

1. Per la stagione venatoria 2022 - 2023 viene adottato il nuovo tesserino venatorio contenente la scheda di statistica del prelievo venatorio.
2. Al termine di ogni giornata di caccia il cacciatore deve riportare il numero di capi prelevati per ogni singola specie indicata nella scheda di statistica.
3. Il tesserino venatorio, contenente la scheda di statistica, deve essere riconsegnato, debitamente compilato a cura del cacciatore, alla F.S.d.C. entro il 28 febbraio 2023.

Art. 10

1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini